

Criteri di NON AMMISSIONE scuola primaria.

Considerati il **Decreto Lgs 62/2017**, alla valutazione concorrono i docenti che:

- svolgono insegnamenti curricolari;
- sono incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica (in questi casi la valutazione è resa con una nota distinta che descrive con giudizio sintetico l'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti);
- svolgono attività di sostegno e partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe, esprimendosi congiuntamente (con un unico voto) se sono assegnati alla classe per lo stesso alunno.

I docenti che svolgono attività e insegnamenti per gruppi di alunni, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa (potenziamento) forniranno elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno (il docente produce una relazione sugli elementi funzionali all'espressione della valutazione, ma non partecipa allo scrutinio).

La nuova normativa – ai sensi dell'Ordinanza Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 - prevede che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria sia espressa con giudizi sintetici – ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente – integrati da una descrizione dettagliata dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni

I Consigli di Interclasse, per l'ammissione alla classe successiva, tengono conto:

- a) del progresso rispetto alla situazione di partenza;
- b) del grado di conseguimento degli obiettivi del curriculum esplicito (profitto nelle discipline);
- c) del grado di conseguimento del curriculum trasversale (metodo di studio e di lavoro, capacità di comunicazione, capacità logiche);
- d) del grado di conseguimento del curriculum implicito (frequenza e puntualità, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell'ambiente scolastico, del Regolamento interno d'Istituto);
- e) dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno;
- f) del curriculum scolastico (per l'ammissione all'esame di Stato);
- g) di ogni altro elemento di giudizio di merito.

La scuola nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, **attiva specifiche strategie e azioni, volte a migliorare i livelli di apprendimento degli alunni per far superare loro le carenze riscontrate.**

Dopo lo scrutinio intermedio e finale, nei casi di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la scuola informa tempestivamente le famiglie degli alunni. **Per favorire i rapporti scuola-famiglia, saranno adottate modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni.**

Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 *“le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi*

alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” e aggiunge che, in presenza di questi casi, l’istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, “tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie”.

La **nota 1865**, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione NON SUFFICIENTE in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, **assunta all'unanimità del consiglio**, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, “**sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti**”.

Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità quelli in cui si registrino le seguenti condizioni:

- assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (letto scrittura, calcolo, logica matematica) pur in presenza di documentati interventi di recupero e l’attivazione di percorsi individualizzati che non si siano rilevati produttivi;
- mancanza di frequenza continua e persistente, non giustificata da adeguata motivazione (le assenze per ricovero ospedaliero, documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante; le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d’origine per motivi legali,); le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico nazionale; alunni di diversa etnia o religione.

Ai sensi della C.M. 1865/17, si stabilisce che la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione.

La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità, debitamente motivata, fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti.